

Il Responsabile Unico del Procedimento e la programmazione

La legge 109/94 ha introdotto nel quadro normativo l'istituto della programmazione triennale, affidata a un dirigente, che comprende sia il complesso dei Lavori Pubblici che l'Amministrazione intende realizzare, nei tre anni successivi all'approvazione del programma, sia la parte di quegli stessi lavori che sarà realizzata il primo anno e, come tale, inserita nell'Elenco Annuale allegato allo stesso programma.

Il Responsabile Unico del Procedimento è investito di una serie di funzioni anche in relazione al Programma Triennale, in quanto è tenuto a formulare proposte e fornire dati e informazioni al dirigente cui è assegnato il programma stesso.

Tale compito sembra sostanzialmente nel tenere costantemente aggiornato il dirigente sui lavori di propria competenza inseriti nel Programma Triennale o nell'Elenco Annuale, sui ritardi rispetto ai termini previsti e sulla necessità e l'opportunità di includere l'intervento stesso negli aggiornamenti successivi all'approvazione del programma.

Sembra potersi escludere che abbia l'obbligo di formulare proposte in merito a nuovi interventi da programmare, in quanto secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1 della legge, la nomina riguarda l'attuazione di un intervento già previsto nel Programma Triennale anche se (art. 7, comma 1 del regolamento) ciò deve avvenire prima della predisposizione del Progetto Preliminare da inserire nell'Elenco Annuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha, invece, il compito di promuovere e sovrintendere agli accertamenti che consentono la fattibilità tecnica, economica, e amministrativa degli interventi, nonché per verificare la conformità ambientale paesistica urbanistica e territoriale, avviando, se necessario, le varianti urbanistiche.

Il primo atto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento è pertanto il "**Documento Preliminare alla Progettazione**" (DPP) che costituisce la base da cui prende avvio la progettazione vera e propria. In questo atto viene fissata la "fisionomia" tecnico-amministrativa del lavoro;

il Responsabile Unico del Procedimento, partendo dalla descrizione della situazione iniziale indica:

- gli obiettivi, i bisogni e le esigenze da soddisfare;
- i vincoli tecnici, normativi e relativi al contesto entro cui si opera;
- le funzioni dell'opera ed i requisiti tecnici richiesti;
- gli impatti dell'opera sulle componenti ambientali;
- le fasi di progettazione da sviluppare e la loro sequenza logica, nonché i relativi tempi di svolgimento;
- i livelli di progettazione e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere in tali fasi;
- i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento;
- il sistema di realizzazione da impiegare.

La differenza rispetto al quadro normativo precedente, che lasciava totalmente al progettista la definizione dell'idea sul che cosa realizzare e come realizzarlo, sta nel fatto che oggi si chiede al Responsabile Unico del Procedimento di specializzare la domanda dell'opera nei confronti dello stesso progettista, che viene chiamato a sviluppare un tema concretamente definito, nel rispetto di una serie di vincoli.

D'altra parte, per lo stesso Responsabile Unico del Procedimento tale documento costituisce il riferimento costante per verificare la coerenza delle scelte progettuali, nelle diverse fasi, con le direttrici tracciate.

È imprescindibile, quindi, assicurare la più qualificata stesura del DPP, proprio per le implicazioni profonde che questo ha nel rapporto tra Amministrazione e progettista, e che porta con sé a cascata la esaustività dei contenuti che sostanziano il contratto d'appalto dell'opera.

Si ritiene di fondamentale importanza assicurare già in tale fase preliminare l'affidamento di tutte le più qualificate attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge quadro.

Rientra nell'autonomia propria del ruolo del Responsabile Unico l'individuazione di tali necessità per le quali deve poter disporre delle relative risorse, che vanno motivatamente previste nella programmazione finanziaria degli stessi interventi.

A puro titolo di esempio, perfettamente in linea con tale logica di approccio metodologico, si sottolinea il disposto di cui all'art. 88 del regolamento, il quale al comma 1, lett. e) inserisce, tra gli altri lavori affidabili in economia, quelli necessari per la compilazione dei progetti. Per rendere possibile l'utilizzazione di tali fondi il successivo comma 4 sancisce che nei bilanci di previsione debbano essere distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili da quelli per gli interventi non preventivabili.

Ancora, nel caso specifico dell'affidamento esterno delle attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica del Progetto Preliminare e la validazione del Progetto Esecutivo l'art. 48, comma 3 del regolamento prevede che "i relativi oneri economici facciano carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori" (quale che sia la loro provenienza).

D'altra parte, è lo stesso legislatore a richiamare perentoriamente il Responsabile Unico del Procedimento al corretto esercizio dei propri compiti. L'art. 8, comma 7 del regolamento, infatti, sancisce che il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico sia escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, l'obbligo del risarcimento del danno conseguentemente derivante all'Amministrazione, ferme restando le responsabilità disciplinari dall'ordinamento di appartenenza.

Si parla di esclusione da un incentivo che va ripartito per più figure e che, per la verità, nella sua parte più consistente viene generalmente riservato al progettista, al Direttore dei Lavori ed al collaudatore (ove questi siano soggetti interni), attività che, come si è già precisato, il Responsabile Unico del Procedimento non può svolgere sempre.

Infatti, dopo aver redatto il DPP il Responsabile Unico del Procedimento accerta la presenza, nel lavoro da realizzare, delle caratteristiche che non gli consentono di svolgere le funzioni di direttore lavori e progettista e certifica la necessità di ricorrere ai progettisti esterni, nel caso in cui sia impossibile, per i motivi espressamente e tassativamente indicati dalla legge, redigere i progetti all'interno dell'Amministrazione.

Per ultimare questa fase propedeutica alla progettazione egli motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi, coordina e verifica i bandi di gara nonché lo svolgimento delle selezioni che portano alla scelta del progettista; ciò anche qualora questo compito sia affidato ad altro soggetto.

La funzione di coordinamento e controllo è tipica del ruolo del Responsabile Unico del Procedimento e la si noterà ripetuta anche per l'affidamento dei lavori, in relazione al quale egli è tenuto a verificare il bando di gara e ne è Responsabile Unico.